NORMATIVA PERSONALE DI BORDO TRENITALIA

ABBANDONO TRENO – TERMINE SERVIZIO

Riferiti a CCNL AF e FS 2016 e Norme in vigore

COMMENTO

Ci possono essere due casi distinti riguardo il ritardo treno ed il termine del servizio del PdB/PdM

- ⇒ RITARDO TRENO IN ANDATA CHE NON PERMETTE IL RISPETTO DEL TERMINE PROGRAMMATO. E' il caso di un ritardo in andata che ci fa perdere il treno di rientro (in servizio o fuori servizio è uguale). **Non e' un caso di abbandono treno** ma si tratta di dover rimodulare il servizio, in funzione del ritardo, per permettere al lavoratore di rientrare nei termini programmati dell'orario di lavoro.
- ⇒ RITARDO TRENO DI RIENTRO. E' il caso di "abbandono treno". E' obbligatorio emettere M40 almeno 2h prima del termine programmato del servizio e si hanno le maggiorazioni dell'orario di lavoro previste dal CCNL.

✓ TERMINE DEL SERVIZIO – ABBANDONO TRENO

Cosa dice il CCNL **Art. 27 punto 2.8 CCNL AF**: "Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM/PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica (SP3= non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili, 10h/8h). Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di abbandonare il servizio almeno 2h prima dell'orario programmato di terminedel periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando. Le aziende si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei temini di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili, possa comunque raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero. Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l'azienda attua gli opportuni interventi affinchè la prosecuzione del servizio non determini il superamento per oltre 2h dei limiti massimi programmabili (in pratica 12h diurne e 10h notturne PdB) fatto salvo quanto disposto dal punto 2.7D (11h diurne e 9h notturne PdM doppio agente)."

In pratica: in presenza di M40 del lavoratore l'azienda deve rimodulare il servizio per farlo rientrare in residenza (o nel caso fargli fruire del RFR se programmato) entro i termini di 2h oltre il termine programmato e, in oni caso, non oltre 11h diurne o 9h notturne. Se in corso di viaggio, sempre in presenza di M40, il lavoratore può abbandonare il servizio sempre negli stessi termini orari

M40 DA EMETTERE **Si dà avviso al Distributore di ____ causa ritardo treno ___, il sottoscritto ____ ha iniziato la propria prestazione giornaliera alle ore ___ con termine programmato alle ore ___ seguito da riposo giornaliero (o RFR) nella località di ____. Chiede di essere sostituito, in base ai contenuti dell'art.27 punto 2.8 CCNL A.F.**

✓ RITARDO TRENO IN ANDATA

Casistica Caso di ritardo in andata che ci fa perdere il treno di rientro. NON E' UN CASO DI ABBANDONO TRENO ma si tratta di dover rimodulare il servizio, in funzione del ritardo, per permettere al lavoratore di rientrare nei termini dell'orario di lavoro. Il CPV deve rimodulare il servizio (applicando la normativa di cambio del servizio -Circolare Piciocchi- con i due vincoli: max 1h in più e garanzia del turno giorno successivo).

M40 DA EMETTERE **Si da avviso al Distributore di ___ che il sottoscritto ___ ha iniziato la propria prestazione lavorativa alle ore __ con termine alle ore __, rispetto al ritardo del treno __ chiede la rimodulazione del servizio a garanzia del termine entro i limiti programmati dell'orario di lavoro.**